



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 68 DEL 01/03/2019**

OGGETTO

PRIMA DEFINIZIONE DEI CRITERI OPERATIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E LE VERIFICHE DI CONFORMITA' IN MATERIA SISMICA

IL PRESIDENTE

Richiamati:

- l'art. 149 della LR 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) che ha conferito ai Comuni l'esercizio delle funzioni in materia sismica, in ragione dell'interesse locale delle stesse funzioni;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n. 3274 in materia di classificazione sismica del territorio nazionale e i precedenti provvedimenti che hanno classificato i Comuni della Provincia di Reggio Emilia in zona sismica;
- il DM del 19/01/2018 "Aggiornamento delle NTC";

Premesso che:

- gli interventi edilizi devono rispettare la normativa antisismica dettata in materia dalla legislazione nazionale e regionale;
- in particolare, è entrata in vigore in data 14/11/2008 la legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 184 del 30/10/2008, che ha introdotto nuove e importanti disposizioni che, nel rispetto del DPR n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ha aperto nuovi scenari per la pianificazione territoriale, la vigilanza sulle costruzioni, la tutela dell'incolumità pubblica;
- tale normativa conferma le funzioni in materia sismica in capo ai Comuni anche attraverso la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata professionalità;

Preso atto che:

- tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, ad eccezione del Comune capoluogo, hanno aderito alla costituzione del Servizio Associato Sismico (di seguito SAS) con capofila la Provincia, la quale si è assunta l'impegno di avviare la propria attività a partire dal 01/01/2019;
- con decreto presidenziale n. 225/2018 è stato istituito a tal fine il Servizio Unità speciale per l'edilizia scolastica e la sismica, la cui direzione è stata affidata, con successivo decreto n. 331/2018, all'ing. Daniele Pecorini a seguito di selezione ai sensi dell'art. 110 comma 2 del d.lgs. 267/2000;

Considerato che:

- il Servizio costituito ha anche il compito di coordinare azioni divulgative degli adempimenti, di cui alla normativa antisismica e alle leggi regionali in materia, nei confronti sia degli operatori edilizi (professionisti e imprese) che dei Comuni interessati;
- relativamente alle modalità di verifica di conformità alle norme dei progetti strutturali, sia per le istanze di autorizzazione che per i depositi di progetti strutturali, è importante fornire dettagliate istruzioni al fine di garantire la trasparenza, l'imparzialità e l'efficacia dei procedimenti amministrativi;
- la verifica della conformità alle norme tecniche ha valenza soprattutto in fase progettuale, pertanto si ritiene utile operare uno stretto controllo sui progetti mentre per quanto riguarda la costruzione ed il collaudo delle opere edilizie si ritiene che sia ampiamente sufficiente e maggiormente efficace il controllo normalmente

operato dalle figure istituzionali del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, anche perché le risorse a disposizione dell'Ente scrivente non consentirebbero un efficace controllo in cantiere e il controllo di un'opera terminata appare sostanzialmente poco efficace in quanto le strutture spesso non sono visibili;

Richiamati altresì:

- il DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" in vigore dal 7/3/2001, in particolare gli articoli 71 e seguenti, i quali prevedono che le amministrazioni che ricevono autocertificazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime;
- la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999 prot. 44700/99, la quale fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni ed in particolare stabilisce che le amministrazioni procedenti devono fissare modalità e criteri attraverso i quali effettuare i controlli, privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli, rispetto all'estensione dei casi da controllare;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Unità speciale per l'edilizia scolastica e la sismica in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

DECRETA

DI APPROVARE le Linee Guida n. 1 che, allegata sub A) al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE il dirigente preposto al SAS a definire le modalità operative di dettaglio, anche mediante il coinvolgimento dei competenti responsabili dei Servizi nei Comuni e degli Ordini professionali;

di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- A) Linee Guida n. 1;
- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 01/03/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA SISMICA
STRUTTURA ASSOCIATA PER LA SISMICA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Allegato A
LINEE GUIDA N. 1

Approvate con decreto del presidente n. 300 del 25.02.2019

1. Oggetto.

Il Servizio Associato per la Sismica (di seguito SAS) assicura il controllo di merito:

1. di tutte le istanze di autorizzazione sismica;
2. del 20% dei depositi di progetti strutturali presentati attinenti a Permessi di Costruire o SCIA, attivando apposite modalità di campionamento a sorteggio;

2. Competenza dei comuni.

Rimangono nella competenza dei Comuni aderenti le seguenti attività:

1. il controllo formale della completezza delle pratiche presentate, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite dal dirigente del SAS;
2. la verifica della correttezza del versamento del rimborso spese previsto dalla DGR Emilia-Romagna 1934/2018;

3. Criteri generali, per le istanze di autorizzazione e per i depositi di progetto strutturale:

1. la verifica della conformità alle norme tecniche ha valenza soprattutto in fase progettuale, pertanto si ritiene utile operare uno **stretto controllo sui progetti** mentre per quanto riguarda la costruzione ed il collaudo delle opere edilizie si ritiene che sia ampiamente sufficiente e maggiormente efficace il controllo normalmente operato dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore, anche perché le risorse a disposizione dell'Ente scrivente non permetterebbero un efficace controllo in cantiere, e il controllo di un'opera terminata appare sostanzialmente poco efficace in quanto le strutture spesso non sono visibili;
2. al fine di razionalizzare l'attività degli uffici tecnici e dei professionisti, sarà richiesto e **favorito l'inoltro e l'invio telematico** dei progetti strutturali; in attesa della creazione di un portale ufficiale da parte della Regione, si chiede a professionisti e Comuni di inviare i progetti tramite PEC che dovrà comprendere tutta la documentazione prevista ai sensi della DGR 1373/2011; le modalità saranno oggetto di specifiche circolari da parte del SAS;
3. la verifica di conformità dei progetti inoltrati via PEC, per motivi di ordine pratico, sarà effettuata su una copia cartacea, detta "di cortesia"; pertanto i progettisti contemporaneamente all'invio della PEC dovranno trasmettere la suddetta copia timbrata e firmata in originale e completa di asseverazione che si tratta di copia fedele della PEC; i Comuni, oltre al previsto controllo formale di completezza e regolarità del progetto, dovranno girare la PEC all'indirizzo PEC della Provincia e far pervenire la copia di cortesia (anche tramite lo stesso progettista previo accordo) direttamente al SAS;
4. per i progetti inviati non digitalmente ma in forma cartacea, le copie cartacee presentate allo Sportello dovranno essere in numero di due, una delle quali conterrà anche copia degli elaborati significativi del progetto architettonico; dopo il controllo formale di completezza e regolarità, compreso l'assolvimento dell'imposta di bollo, le copie cartacee relative a istanze di autorizzazione

dovranno essere timbrate in tutti gli elaborati e trasmesse entrambe al SAS; per quelle relative a depositi: dopo la timbratura, una copia sarà restituita al committente, l'altra, comprensiva degli elaborati del progetto architettonico, sarà portata all'Ufficio Protocollo della Provincia (anche in questo caso è possibile delegare il progettista previo accordo);

5. al fine di evitare il rischio di compromettere i tempi dell'istruttoria, ai Comuni è richiesto di procedere alle attività di loro competenza con la massima tempestività e nel più breve tempo possibile, dato che i tempi fissati dalla LR 19/2008 per la verifica di conformità decorrono dal momento della presentazione agli Sportelli comunali;

6. si richiama l'attenzione degli uffici sull'adempimento, apparentemente antiquato della timbratura: esso è un obbligo di legge ed è essenziale per certificare l'autenticità della documentazione depositata e quindi costituisce un presupposto del rilascio dell'autorizzazione o del parere positivo; soprattutto in caso di contenzioso tale requisito è essenziale;

7. nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazioni, il SAS potrà interrompere per una sola volta i termini istruttori, che riprenderanno a decorrere per intero dalla data di presentazione completa di tutta la documentazione integrativa richiesta;

8. durante l'istruttoria i documenti integrativi eventualmente necessari saranno richiesti direttamente dal SAS ai diretti interessati e i Comuni saranno informati per conoscenza; allo stesso modo l'inoltro della documentazione richiesta potrà essere effettuata direttamente dai progettisti agli uffici della Provincia;

9. poiché la verifica della conformità alle norme tecniche ha valenza soprattutto in fase progettuale, non dovrà essere inviata alla struttura sismica la documentazione relativa alla fine lavori e al collaudo, che sarà archiviata come deposito direttamente dal Comune che si limiterà al controllo formale;

10. ai sensi della LR 19/2008, il provvedimento conclusivo del procedimento sarà comunicato dal SAS ai soggetti interessati;

11. per i progetti strutturali che non risulteranno conformi alle norme tecniche vigenti anche dopo i chiarimenti eventualmente richiesti e forniti, i Comuni saranno invitati ad applicare le sanzioni previste all'art. 21 della stessa LR 19/2008;

4. Criteri specifici relativi ai depositi di progetto strutturale per i Comuni in zona a bassa sismicità:

1. in applicazione della circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999 prot. 44700/99 citata in premessa, sarà privilegiata la tempestività nel sistema dei controlli rispetto all'estensione dei casi da controllare, sottoponendo a campionamento per il controllo i progetti strutturali nello stesso momento in cui sono depositati, in modo che eventuali chiarimenti ed integrazioni da richiedere per verificare la conformità alle norme tecniche, incideranno solo sugli elaborati di progetto e non sulle opere, che saranno, grazie a tale tempestività, ancora presumibilmente da iniziare o appena iniziate;

2. la verifica di conformità alle norme tecniche sarà effettuata sul 20% dei progetti strutturali depositati relativi a PdC e SCIA, attraverso un sorteggio informatico appositamente predisposto dalla Provincia, basato su un criterio casuale che sarà attuato al momento del deposito stesso, in modo che sulla ricevuta di deposito compaia l'informazione "Progetto sottoposto a verifica di conformità alle norme tecniche ai sensi della LR 19/2008"; tale informazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento; alla procedura di

campionamento potrà presenziare chiunque ne sia interessato, a garanzia dell'applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità; le caratteristiche del programma informatico utilizzato per il sorteggio, che garantiscono trasparenza ed imparzialità alle operazioni, saranno certificate da personale della Provincia competente in materia;

3. la percentuale di campionamento pari al 20% sarà applicata anche ai depositi di progetti strutturali collegati a Permessi di Costruire, oltre alle SCIA, per i seguenti motivi:

la LR 19/2008, all'art.13, comma 4, fa riferimento alla LR 31/2002, la quale prevede controlli su una percentuale dei Permessi di Costruire pari al 20%; nonostante la LR 31/2002 sia stata successivamente abrogata, si ritiene ancora valida tale impostazione;

l'applicazione della percentuale del 100% nel controllo a campione dei depositi allegati a Permessi di Costruire, snaturerebbe il concetto stesso di campionamento ed equiparerebbe impropriamente tali depositi ad istanze di autorizzazione sismica;

le tariffe del rimborso forfettario per i depositi di progetti strutturali, stabilite dalla DGR 1934/2018, sono chiaramente inferiori alle tariffe delle autorizzazioni, proprio perché si suppone per i depositi un campionamento del 20%; pertanto il controllo di una percentuale superiore provocherebbe un'immediata insufficienza delle risorse a disposizione dell'Ente per l'effettuazione del compito in oggetto;

4. si ritiene che il campionamento del 20% dei progetti strutturali depositati sia da effettuare con modalità casuale sia per i citati motivi di imparzialità, sia perché anche gli interventi cosiddetti minori possono avere un alto grado di rischio sismico;

5. la procedura di selezione avverrà solo sui progetti strutturali senza prendere in considerazione le varianti; queste ultime, se varianti sostanziali, saranno oggetto di verifica solo nel caso in cui il relativo primo deposito sia stato estratto precedentemente per il controllo;

6. non saranno soggetti ad estrazione casuale per il controllo i progetti strutturali depositati ai sensi della L.1086/71 – DPR 380/2001, presentati con il modulo MUR A.14/D.8;

7. secondo l'art. 13 comma 3 della LR 19/2008, ai Comuni in zona a bassa sismicità spetta l'onere del controllo formale dei depositi di progetti strutturali, che consiste nella verifica della completezza e della regolarità, prima di trasmettere il progetto alla Provincia; questo controllo da parte dei Comuni comprende anche la verifica della correttezza del rimborso forfettario, rispetto a quanto stabilito dalle DGR e dagli atti di indirizzo e coordinamento appositamente emanati dalla Regione, nonché dalla convenzione sottoscritta con la Provincia; è richiesto ai Comuni anche il controllo della correttezza delle asseverazioni MUR A.1/D.1 allegate ai titoli edilizi che pervengono agli Sportelli comunali.

8. a decorrere dalla data del sorteggio il SAS svolgerà la verifica della conformità del progetto sorteggiato ai contenuti della normativa tecnica, nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione vigenti, entro i termini di tempo stabiliti dalla LR 19/2008;

9. ai sensi della LR 19/2008, il provvedimento conclusivo del procedimento sarà comunicato ai soggetti interessati; nel caso di richiesta di chiarimenti la SAS potrà interrompere per una sola volta i termini istruttori, che riprenderanno a decorrere per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta;

10. per i progetti strutturali che non risulteranno conformi alle norme tecniche vigenti anche dopo i chiarimenti eventualmente richiesti e forniti, i Comuni saranno invitati ad applicare le sanzioni previste all'art. 21 della stessa LR 19/2008;

5. Opere pubbliche di competenza provinciale.

In caso di opere pubbliche localizzate nei Comuni aderenti e di competenza della Provincia (scuole secondarie superiori, infrastrutture stradali, ecc.), l'autorizzazione sismica sarà richiesta dal competente Servizio direttamente alla SAS, dandone contestuale informazione al Comune interessato.

6. Aggiornamento informativo.

Tutta la documentazione relativa SAS è disponibile sul sito della Provincia alla sezione <https://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=32806> che viene costantemente aggiornata e che si invita a consultare.

I Comuni potranno adottare i presenti criteri di controllo dei depositi di progetti mediante atto deliberativo di Giunta.

Servizio/Ufficio: U.O. Sismica
Proposta N° 2019/300

Oggetto: PRIMA DEFINIZIONE DEI CRITERI OPERATIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E
LE VERIFICHE DI CONFORMITÀ IN MATERIA SISMICA

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 26/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to PECORINI DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 68 DEL 01/03/2019

**PRIMA DEFINIZIONE DEI CRITERI OPERATIVI PER LE AUTORIZZAZIONI
E LE VERIFICHE DI CONFORMITA' IN MATERIA SISMICA**

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 01/03/2019

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.